



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi

Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 081.5369345 - Fax 081.8626697 - C.F. 90082020638
email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - web: www.comprensivoleopardi.gov.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

(approvato dal Collegio dei Docenti con delibera N. 5 del 4.10.2017)



SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

LA VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

- verificare l'acquisizione degli apprendimenti previsti per ogni ordine di scuola
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento
- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale.

I criteri della valutazione

I criteri per una efficace valutazione sono:

1. la finalità formativa
2. la validità, l'equità, l'attendibilità, la trasparenza
3. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curriculum verticale
4. l'osservazione dei processi di apprendimento e dei loro esiti
5. la precisione metodologica delle procedure
6. la valenza informativa

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- la **verifica degli apprendimenti**, ossia delle conoscenze, delle abilità, e competenze disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali;
- la **valutazione del comportamento**, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente in chiave di competenze di cittadinanza;

- la **rilevazione delle competenze di base**, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro **certificazione** sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR.

Il nostro Istituto Comprensivo utilizza un modello di valutazione quadrimestrale per tutte le classi della scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Per la scuola dell'Infanzia la valutazione è presente in tutte le fasi di lavoro dell'insegnante: nei momenti iniziali per delineare un quadro esauriente delle conoscenze e competenze di ciascun bambino, nei momenti interni ai percorsi didattici per riprogettare ed individualizzare le proposte educative, nei momenti dell'osservazione per la valutazione degli esiti formativi, della qualità degli interventi didattici, delle modalità relazionali ed operative dei docenti, del significato complessivo dell'esperienza.

Nella scuola primaria e secondaria essa è l'insieme delle osservazioni e delle rilevazioni di verifica che si effettuano nel corso dell'anno. La rilevazione degli apprendimenti, in particolare, è funzionale alla progettazione didattica in quanto consente al docente di riorientare la propria azione in base ai risultati conseguiti dagli alunni.

Le fasi della valutazione

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

- la **valutazione iniziale o diagnostica** è interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...). Importante precisare che i risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento iniziale e non ai fini della valutazione complessiva.

- la **valutazione intermedia o formativa** accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l'alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni;

• la **valutazione finale o sommativa** rileva l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale). È necessario tenere distinta l'azione di verifica periodica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione quadrimestrale e finale, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

LA VALUTAZIONE EDUCATIVA

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEI VARI ORDINI DI SCUOLA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO.

LA SCUOLA DELL'INFANZIA



La valutazione è presente in tutte le fasi di lavoro dell'insegnante: nei momenti iniziali per delineare un quadro esauriente delle conoscenze e competenze di ciascun bambino, nei momenti interni ai percorsi didattici per riprogettare ed individualizzare le proposte educative, nei momenti dell'osservazione per la valutazione degli esiti formativi, della qualità degli interventi didattici, delle modalità relazionali ed operative dei docenti, del significato complessivo dell'esperienza.

Nella scuola dell'infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascuno bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo. La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull'azione educativa, in prospettiva di continua regolazione dell'attività didattica, tenendo presente i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini.

In particolare, nella scuola dell'infanzia si valutano:

- la conquista dell'autonomia,

- la maturazione dell'identità personale,
- il rispetto degli altri e dell'ambiente,
- lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria.

La verifica delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l'osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni (individuali e di gruppo); con l'uso di materiale strutturato e non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte.

Al termine della scuola dell'infanzia viene compilata una *griglia informativa* che costituisce il documento di valutazione e la certificazione delle competenze acquisite.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO



Riferimenti normativi

Per la valutazione degli alunni occorre fare riferimento alle seguenti norme:

- alla Legge n. 169 del 30/10/2008;
- al DPR n. 122 del 22/06/2009;
- alla Legge n. 170 dell' 8/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);
- al D.M. n. 21 del 12/07/2011 (Disposizioni attuative della L. n.170/2010);
- al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
- alla D.M. 3 ottobre 2017, n. 741
- alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo
- Al D. lgs. 62/2017

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione è l'insieme delle osservazioni e delle rilevazioni di verifica che si effettuano nel corso dell'anno. La rilevazione degli apprendimenti, in particolare, è funzionale alla progettazione didattica in quanto consente al singolo docente e al team di classe di riorientare la propria azione in base ai risultati conseguiti dagli alunni.

La valutazione formativa, in particolare, è finalizzata a sostenere e rafforzare i processi di crescita, a far acquisire consapevolezza agli alunni dei livelli di competenza raggiunti, a incoraggiare la responsabilità di ciascuno rispetto ad eventuali interventi di recupero tempestivi e condivisi dagli alunni interessati.

Il nuovo panorama normativo

Ai sensi del nuovo *D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62*, la **valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"**. Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 169/2008.

Pertanto, dal corrente A. S. 2017/18, **per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi** (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) **e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito**.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

In considerazione di queste innovazioni e delle richieste contenute nella recente normativa, al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera di aggiornare i criteri e le modalità di

valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.

In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti dell'IC Leopardi predispone, definisce ed esplicita quanto segue :

- ✓ L'adozione di un modello di valutazione quadrimestrale per tutte le classi della scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria.
- ✓ I momenti più significativi della valutazione sommativa sono quelli di fine quadrimestre.
- ✓ La valutazione, tradotta in decimi, è stata riportata in una tabella di standard numerici e descrittori che vanno:

- dal 5 al 10 per la scuola primaria
- dal 4 al 10 per la scuola secondaria di primo grado

L'attribuzione dei voti seguirà i descrittori contenuti nelle rubriche valutative allegate al presente documento.

- ✓ I voti riportati nei documenti di valutazione al termine di ciascun quadrimestre sono formulati tenendo conto dei seguenti criteri:
 - progressi rispetto ai livelli di partenza
 - costanza nell'impegno
 - stili cognitivi individuali
 - risultati delle verifiche orali e scritte
 - partecipazione in classe ed in contesti di apprendimento esterni alla scuola
 - presenza di difficoltà di vario tipo.

La valutazione, al termine di ogni quadrimestre, è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (GIUDIZIO ANALITICO).

- ✓ Gli alunni vengono informati con adeguato anticipo delle verifiche scritte e dei relativi argomenti.
- ✓ Gli alunni vengono sottoposti contemporaneamente anche a prove di verifiche parallele disciplinari e su modello INVALSI 3 volte l'anno (in ingresso, entro la fine di novembre, entro la fine di marzo) nelle seguenti discipline:
 - Italiano
 - Matematica
 - Inglese

- ✓ Le prove vengono individuate nei Consigli d'interclasse per la primaria e nei Dipartimenti disciplinari per la secondaria.
- ✓ Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo formativo, affinché i risultati delle valutazioni sostengano, orientino e promuovano l'impegno e facilitino il raggiungimento degli obiettivi d'apprendimento e permettano la piena realizzazione della personalità.
 - ✓ I docenti del consiglio di classe/team:
 - informano gli alunni circa le competenze e i risultati attesi;
 - informano studenti e famiglie degli strumenti di cui è dotata la scuola (vedi Regolamento d'Istituto) per condividere e raggiungere il comune obiettivo riguardante lo sviluppo di una cittadinanza consapevole e solidale
 - informano gli alunni circa gli obiettivi d'apprendimento oggetti di verifica scritta e orale, le modalità dello svolgimento delle verifiche e i relativi criteri di valutazione;
 - informano gli alunni circa i risultati ottenuti nelle prove di verifica;
 - promuovono azioni di riflessione sui risultati delle verifiche per capire i motivi delle difficoltà ed individuare le azioni per migliorare in futuro introducendo alcune esperienze di autovalutazione: si chiede agli alunni stessi di riflettere su mezzi, strategie, impegno, motivazione, che hanno permesso o meno di raggiungere gli obiettivi prefissati, stimolando la capacità di individuare le cause degli eventuali insuccessi.

La Certificazione delle competenze

La certificazione
delle **competenze**



Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono **certificate** al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di I grado.

Il Miur ha pubblicato il **decreto n. 742/2017**, relativo alla certificazione delle competenze nel primo ciclo.

La certificazione, come previsto dal **D.lgs. n. 62/2017** e dal **DM 741/2017**, avviene al termine della scuola primaria e al termine di quella secondaria di I grado.

Con il succitato decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, uno per la scuola primaria e l'altro per la secondaria di I grado.

Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola primaria, e dal consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado, ed è consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Nel modello dedicato alla scuola primaria non sono riportati gli esiti delle prove Invalsi.

Per la scuola secondaria di I grado, invece, il modello di certificazione riserva un'apposita sezione, predisposta e redatta dall'INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Nel modello è presente, inoltre, una sezione dedicata all'inglese, sempre redatta dall'istituto di Valutazione.

Per procedere alla valutazione e certificazione, occorre operare sullo sfondo delle **otto competenze chiave** di cittadinanza:

- Comunicazione nella madrelingua
- Comunicazione nelle lingue straniere
- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
- Competenza digitale
- Imparare ad imparare
- Competenze sociali e civiche
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità
- Consapevolezza ed espressione culturale.

Il Collegio dei docenti dell'IC Leopardi ha elaborato una griglia, riportata nel documento "Rubriche valutative", per la certificazione delle competenze che deve tener conto della competenza più meno acquisita dall'alunno a svolgere compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

L'IC Leopardi ha partecipato più volte alla sperimentazione nazionale e ha adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze che prevede quattro livelli :

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – **Base** L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – **Iniziale** L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Per **le alunne e gli alunni con disabilità**, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato e da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Valutazione ed inclusività



La valutazione degli alunni con disabilità

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla La Valutazione base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ed è espressa con voto in decimi.

In base alla Legge 104 del 5/2/1992:

“Nella valutazione degli alunni con handicap è indicato, sulla base del Piano Educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui sopra, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”.

Gli alunni disabili vengono valutati in riferimento al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base dei documenti previsti dalla legge n. 104/92, così come modificata dal decreto legislativo n. 66/2017, ossia del Profilo di funzionamento (ex profilo dinamico funzionale) e del PEI. Nell’ambito della valutazione, i docenti perseguono l’integrazione scolastica dell’allievo, ossia lo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione

Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia completamente differenziata rispetto alle discipline del curriculum standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF), indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. In tal caso il documento di valutazione riporterà le aree e non le singole discipline.

È possibile, infine, esonerare i suddetti alunni dallo studio delle lingue straniere, in caso di particolare gravità del disturbo di apprendimento in concomitanza con altre patologie, come risultante da certificazione medica. Se la famiglia dell’alunno ha chiesto il predetto esonero, il consiglio di classe valuterà l’alunno in rapporto al percorso didattico differenziato da questi seguito. Per tutti gli ordini di scuola è importante, infine, ricordare che eventuali insufficienze in una o più discipline devono essere debitamente motivate indicando aree/processi in cui l’alunno deve recuperare e specificando (per poi attivarle in classe) le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento dell’aluno (art. 6, c. 2 e art.3 D.Lgs 62/2017). L’istituzione scolastica contribuirà, altresì, a rafforzare tali interventi personalizzati svolti dai docenti nell’orario curricolare con l’eventuale supporto dell’organico potenziato e/o attraverso l’attivazione dei percorsi di recupero previsti dai progetti extracurricolari POFT, POR, PON.

La valutazione alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES)

La legge n.170 dell’8/10/2010 stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. Le Istituzioni scolastiche devono garantire:

- a) l'uso di una *didattica individualizzata e personalizzata*, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico;
- b) l'introduzione di *strumenti compensativi*, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché *misure dispensative* da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti necessaria, la possibilità dell'esonero. Le misure di cui sopra devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Allo stesso modo, anche le prove di verifica degli apprendimenti per gli alunni con DSA terranno conto delle scelte metodologiche e didattiche operate dall'équipe pedagogica e dal Consiglio di classe.

In particolare il docente, secondo quanto predisposto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e sottoscritto dai genitori, avrà cura di:

- Programmare e concordare con l'alunno le verifiche (anche le interrogazioni devono essere programmate);
- Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera);
- Porre maggior attenzione alla valutazione delle conoscenze e delle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale;
- Programmare tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove;
- Sostenere ed incoraggiare costantemente, dimostrando fiducia e pazienza.
- Nella correzione viene separato l'errore ortografico da quello di contenuto, non considerando o assegnando un peso minore per l'attribuzione del voto, agli errori ortografici

In particolare, nella valutazione delle prove scritte di questi alunni, verrà posta maggior attenzione al contenuto anziché alla forma e si considererà raggiunto il criterio di sufficienza quando siano presenti gli obiettivi minimi di competenze e conoscenze previsti dal Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Per la *valutazione sommativa* di fine quadrimestre si dovrà tenere conto delle capacità e delle difficoltà dell'alunno, considerando i progressi manifestati rispetto alla situazione di partenza. Si dovrà dunque privilegiare la valorizzazione dei progressi individuali rispetto al pieno raggiungimento di un obiettivo e di uno standard previsto per il gruppo classe.

Valutazione globale del profitto nella scuola Primaria e Secondaria di I grado

- ✓ Criteri di ammissione alla classe successiva per la scuola Primaria, Secondaria di I grado e all'esame conclusivo del Primo ciclo
- ✓ Ammissione alla classe successiva per la scuola Primaria
- ✓ Ammissione alla classe successiva per la scuola Secondaria di I grado e ammissione all'esame conclusivo del I ciclo
- ✓ Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale
- ✓ Criteri di non ammissione alla classe successiva scuola Primaria
- ✓ Criteri di non ammissione alla classe successiva scuola Secondaria di I grado e all'esame di Stato I ciclo
- ✓ Rubrica per la formulazione dei giudizi per la valutazione degli apprendimenti, con VOTO corrispondente
- ✓ Definizione dei descrittori del livello globale di sviluppo degli apprendimenti e dei processi formativi
- ✓ Valutazione del Comportamento con riferimento alle Competenze di Cittadinanza

Riferendosi al **Dlgs 62 del 13/04/17** e alla circolare prot. 1865/17 si definiscono i diversi descrittori del processo di apprendimento e del livello globale di maturità culturale, sociale, raggiunti dagli alunni, specificando le potenzialità, le carenze, le difficoltà incontrate, i risultati in termini di autonomia, metodo di studio, per la formulazione del Giudizio globale da inserire nella scheda di valutazione periodica e finale.

Con delibera n. 5 del 4.10.2017 Il Collegio dei Docenti dell'IC Leopardi, tenendo conto delle indicazioni fornite dal D. lgs. 62/2017, all'unanimità delibera quanto segue:

Ammissione alla classe successiva per la scuola Primaria: l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita **una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.**

Il Collegio dei docenti ha stabilito che per l'ammissione alla classe successiva il Consiglio di classe deve tener conto:

- dell'impegno mostrato nello studio e volontà profusa;
- della progressività comunque evidenziata nell'acquisizione degli apprendimenti;

- delle potenzialità cognitive possedute;
- della valutazione di aspetti di tipo pedagogico e motivazionale;
- della frequenza scolastica.

L'ammissione sarà consentita anche con un numero di insufficienze pari a tre. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. (D.P.R. 122/2009 art. 14 comma 7).

Ammissione alla classe successiva per la scuola Secondaria di I grado: l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione inferiore a 6/10 in massimo tre discipline da riportare sul documento di valutazione; **nelle tre discipline con valutazione insufficiente non devono essere contemplate contestualmente Italiano e Matematica.**

Per l'ammissione il Consiglio di classe deve tener conto:

- dell'impegno mostrato nello studio e volontà profusa;
- della progressività comunque evidenziata nell'acquisizione degli apprendimenti;
- delle potenzialità cognitive possedute;
- della valutazione di aspetti di tipo pedagogico e motivazionale;
- della frequenza scolastica.

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il Collegio dei docenti ha stabilito, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze (per motivi familiari e/o di salute) purché giustificate, a condizione che esse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. (D.P.R. 122/2009 art. 14 comma 7).

Criteri di non ammissione alla classe successiva scuola scuola Primaria

(D.L. n°62 del 13/04/2017 - C.M. n° 1865 del 10/10/2017)

Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
- **come evento da prendere in considerazione solo quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.**

I docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal DS o suo delegato con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione; la non ammissione dovrà essere notificata per iscritto alla famiglia.

L'alunno verrà dichiarato "non ammesso" quando:

- presenta lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, ovvero assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;
- gravi e diffuse insufficienze in quattro o più discipline;
- progressivo peggioramento in corso d'anno.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. Il consiglio di classe valuterà l'ammissione o la non ammissione sulla base dell'andamento annuale dell'impegno, dei progressi o regressi registrati dall'alunno, tenendo anche conto di situazioni di alunni che non hanno raggiunto un profitto sufficiente in numerose discipline (almeno 4) e che siano stati ammessi con voto di consiglio alla classe successiva nell'anno scolastico precedente.

Criteri di non ammissione alla classe successiva scuola Secondaria

L'alunno verrà dichiarato "non ammesso" quando presenta lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, ovvero:

- gravi e diffuse insufficienze in quattro o più discipline; il numero massimo delle insufficienze si riduce a tre qualora figurino insieme Italiano e Matematica.
- progressivo peggioramento in corso d'anno;
- numerose assenze non giustificate che superino il monte ore deliberato dal Collegio Docenti che pregiudichino la valutazione dello stesso .

Il consiglio di classe valuterà l'ammissione o la non ammissione sulla base dell'andamento annuale dell'impegno, dei progressi o regressi registrati dall'alunno, tenendo anche conto di situazioni di alunni che non hanno raggiunto un profitto sufficiente in numerose discipline e che sono stati ammessi con voto di consiglio alla classe successiva nell'anno scolastico precedente.

Tempi e modalità di comunicazione alle famiglie

Successivamente ai Consigli di Classe di novembre, nella prima decade di Dicembre verranno convocati dai coordinatori i genitori degli alunni che non raggiungono la sufficienza in due o più discipline. Ugualmente si farà nella prima decade di aprile per comunicare l'eventuale rischio ripetenza. A tal uopo verranno utilizzati dei modelli ad hoc predisposti dai rispettivi Consigli di classe.

Modalità di potenziamento e di recupero delle insufficienze

I progetti previsti dal PTOF ai fini del superamento delle criticità emerse dal RAV in corso concorrono al miglioramento dei livelli di apprendimento o al potenziamento delle competenze sociali e civiche.

Il Collegio, visto il D. lgs. 62/2017, propone altresì di istituire una PAUSA DIDATTICA di una settimana in Febbraio per prevenire l'insuccesso scolastico e per il recupero curricolare nella scuola Primaria. Durante questa pausa si attiverà la metodologia CLASSI APERTE.

Per la scuola Secondaria di I grado i docenti dei Consigli di classe si riservano di decidere tempi e modalità di recupero, consolidamento e potenziamento curricolare calibrati sulle necessità degli alunni della classe.

VALUTAZIONE DEL PROFITTO



La valutazione del profitto verrà individuata tenendo conto:

- Rubrica per la formulazione dei giudizi per la valutazione degli apprendimenti, con VOTO corrispondente
- Definizione dei descrittori del livello globale di sviluppo degli apprendimenti e dei processi formativi

DESCRITTORI	INDICATORI	GIUDIZIO SINTETICO	VOTO
Autonomia Livello di preparazione rispetto agli obiettivi programmati Metodo di lavoro Impegno Frequenza Partecipazione Collaborazione	L'alunno ha raggiunto la piena autonomia organizzativa ed operativa: a) Possiede abilità sicure e le esercita con creatività; b) Si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto procedure; c) Ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza anche in contesti nuovi; d) Utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline; e) È in grado di individuare relazioni tra le conoscenze, che gli consentono di	OTTIMO	10

	<p>organizzare le stesse in modo significativo.</p> <p>f) Ha dimostrato un impegno puntuale, autonomo e produttivo.</p> <p>g) Frequenta in modo assiduo.</p> <p>h) Ha una partecipazione attiva, costante, costruttiva e collaborativa.</p> <p>i) Ha capacità di collaborazione attiva e costruttiva.</p>		
<p>Autonomia</p> <p>Livello di preparazione rispetto agli obiettivi programmati</p> <p>Metodo di lavoro</p> <p>Impegno</p> <p>Frequenza</p> <p>Partecipazione</p> <p>Collaborazione</p>	<p>L'alunno ha raggiunto autonomia organizzativa ed operativa ad un livello molto buono:</p> <p>a) Possiede abilità sicure, che esercita in modo creativo in alcune situazioni;</p> <p>b) Si dimostra generalmente preciso e consapevole nel mettere in atto procedure;</p> <p>c) Ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza, tentando di servirsene anche in contesti nuovi;</p> <p>d) Utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline;</p> <p>e) È in grado di individuare relazioni tra le conoscenze, che gli consentono di pervenire ad una semplice ma significativa organizzazione delle stesse.</p> <p>f) Ha dimostrato un impegno responsabile e efficace.</p> <p>g) Frequenta in modo regolare.</p> <p>h) Ha una partecipazione costante e collaborativa.</p> <p>i) Ha capacità di collaborazione apprezzabile e attiva.</p>	DISTINTO	9
<p>Autonomia</p> <p>Livello di preparazione rispetto</p>	<p>L'alunno ha raggiunto un buon livello di autonomia organizzativa ed operativa:</p>	BUONO	

<p>agli obiettivi programmati</p> <p>Metodo di lavoro</p> <p>Impegno</p> <p>Frequenza</p> <p>Partecipazione</p> <p>Collaborazione</p>	<p>a) Possiede abilità sicure e le applica adeguatamente attenendosi a modelli noti;</p> <p>b) È generalmente consapevole e quasi sempre preciso nel mettere in atto procedure;</p> <p>c) Ha acquisito conoscenze complete e le gestisce in modo sicuro in contesti conosciuti;</p> <p>d) In alcune situazioni utilizza adeguatamente il linguaggio specifico delle</p> <p>e) discipline;</p> <p>f) È in grado di individuare alcune relazioni tra le conoscenze.</p> <p>g) Ha dimostrato un impegno regolare ed efficace.</p> <p>h) Frequenta in modo regolare.</p> <p>i) Ha una partecipazione corretta.</p> <p>j) Ha capacità di collaborazione positiva</p>		<p>8</p>
<p>Autonomia</p> <p>Livello di preparazione rispetto agli obiettivi programmati</p> <p>Metodo di lavoro</p> <p>Impegno</p> <p>Frequenza</p> <p>Partecipazione</p> <p>Collaborazione</p>	<p>L'alunno ha raggiunto un livello discreto di autonomia organizzativa ed operativa:</p> <p>a) Possiede abilità sufficientemente sicure, o soddisfacenti limitatamente ad alcune dimensioni delle discipline;</p> <p>b) Mette in atto correttamente semplici procedure;</p> <p>c) Ha acquisito conoscenze essenziali e se ne avvale per applicarle secondo modelli di riferimento conosciuti;</p> <p>d) Utilizza un linguaggio ancora piuttosto generico;</p> <p>e) È in grado di individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze.</p> <p>f) Ha dimostrato un impegno generalmente regolare e sufficientemente efficace).</p> <p>g) Frequenta in modo regolare.</p> <p>h) Ha una partecipazione corretta.</p>	<p>DISCRETO</p>	<p>7</p>

	<p>i) Ha capacità di collaborazione sostanziale.</p>		
<p>Autonomia</p> <p>Livello di preparazione rispetto agli obiettivi programmati</p> <p>Metodo di lavoro</p> <p>Impegno</p> <p>Frequenza</p> <p>Partecipazione</p> <p>Collaborazione</p>	<p>L'alunno ha raggiunto un livello sufficiente o minimo di autonomia organizzativa ed operativa:</p> <p>a) Possiede abilità non sempre sicure (o piuttosto limitate);</p> <p>b) Mette in atto procedure (molto) semplici (o non del tutto corrette);</p> <p>c) Ha acquisito conoscenze essenziali (o parziali e lacunose) e per avvalersene necessita dell'aiuto dell'insegnante;</p> <p>d) Utilizza un linguaggio generico e non sempre corretto.</p> <p>e) Ha dimostrato un impegno (a seconda dei casi) abbastanza regolare, poco autonomo, modesto, alterno, settoriale, superficiale, sufficientemente produttivo, poco efficace).</p> <p>f) Frequenta in modo discontinuo.</p> <p>g) Ha una partecipazione superficiale</p> <p>h) Ha capacità di collaborazione accettabile.</p>	<p>SUFFICIENTE*</p>	<p>6</p>
<p>Autonomia</p> <p>Livello di preparazione rispetto agli obiettivi programmati</p> <p>Metodo di lavoro</p> <p>Impegno</p> <p>Frequenza</p>	<p>L'alunno manifesta un livello non sufficiente di autonomia organizzativa ed operativa:</p> <p>a) Possiede abilità limitate nella maggior parte delle discipline;</p> <p>b) Mette in atto procedure semplici e scarsamente corrette;</p> <p>c) Ha acquisito conoscenze molto limitate e lacunose e, per avvalersene, necessita dell'aiuto costante</p>	<p>MEDIOCRE</p> <p>Giudizio di non ammissione alla classe successiva*</p>	<p>5</p>

<p>Partecipazione</p> <p>Collaborazione</p>	<p>dell'insegnante;</p> <p>d) Utilizza un linguaggio generico e poco corretto.</p> <p>e) Ha dimostrato un impegno (a seconda dei casi) modesto, alterno, settoriale, superficiale, poco produttivo, poco efficace).</p> <p>f) Frequenta in modo saltuario.</p> <p>g) Ha una partecipazione da sollecitare.</p> <p>h) Ha capacità di collaborazione carente. <i>(Citare il recupero fatto con esiti negativi e le comunicazioni ufficiali sulla situazione dell'alunno inviate alle famiglie).</i></p>		
<p>Autonomia</p> <p>Livello di preparazione rispetto agli obiettivi programmati</p> <p>Metodo di lavoro</p> <p>Impegno</p> <p>Frequenza</p> <p>Partecipazione</p> <p>Collaborazione</p>	<p>L'alunno manifesta un livello gravemente insufficiente di autonomia organizzativa ed operativa:</p> <p>a) Non possiede le abilità di base; non conosce le procedure più semplici;</p> <p>b) Ha acquisito conoscenze estremamente limitate e perciò inadeguate a fungere da supporto al percorso di apprendimento.</p> <p>c) Ha dimostrato un impegno (a seconda dei casi) modesto, alterno, settoriale, superficiale, poco produttivo, poco efficace.</p> <p>d) Frequenta in modo irregolare.</p> <p>e) Ha una partecipazione passiva</p> <p>f) Ha capacità di collaborazione assente. <i>(Citare il recupero fatto con esiti negativi e le comunicazioni ufficiali sulla situazione dell'alunno inviate alle famiglie).</i></p>	<p>SCARSO</p> <p>Giudizio di non ammissione alla classe successiva*</p>	<p>4</p>

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO



Alla luce del D. lgs. 62/2017 “ *La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.*”...

Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati gli indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento utilizzati per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

Valutazione del Comportamento con riferimento alle Competenze di Cittadinanza.

La scuola per adempiere a quanto previsto nel Dlgs n. 62 13/04/2017, in materia di Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo, esami di stato e valutazione del comportamento, fa riferimento a tre documenti: il primo europeo, il secondo e il terzo italiano.

- ❖ Il primo è la **Raccomandazione del Parlamento europeo del 2006** e l'allegato a cui si fa riferimento è "Competenze chiave per l'apprendimento permanente. Un quadro di riferimento europeo" (tra le competenze chiave vengono indicate anche le "competenze civiche e sociali").
- ❖ Il secondo è l'**Allegato al regolamento sull'adempimento dell'obbligo scolastico del 2007** (Decreto 22 agosto 2007) nel quale vengono indicati i "sapere" e le competenze che dovrebbero essere acquisiti da parte degli studenti al termine dell'obbligo scolastico.
- ❖ Il terzo è la C.M. 03/15, **Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze** nelle scuole del primo ciclo di istruzione e successivo DM 742 del 2017 sulla certificazione delle competenze.

Le competenze chiave europee di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo 18.12.2006 sono.

1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia
4. Competenza digitale
5. Imparare a imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza
8. Consapevolezza ed espressione culturale

Tra queste si considereranno per la valutazione del Comportamento degli alunni e delle alunne dell'IC Leopardi le seguenti Competenze chiave :

Competenze nella madrelingua

Imparare a imparare

Competenze sociali e civiche

Le otto competenze di cittadinanza da conseguire al termine della scuola dell'obbligo sono le seguenti:

- **Imparare ad imparare:** organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
- **Progettare:** elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati

raggiunti

- **Comunicare:** Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
- **Collaborare e partecipare:** interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
- **Agire in modo autonomo e responsabile:** sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
- **Risolvere problemi:** individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliere e valutare i dati, proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
- **Individuare collegamenti e relazioni:** individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
- **Acquisire ed interpretare l'informazione:** acquisire e interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità distinguendo fatti e opinioni.

Tra queste si considereranno per la valutazione del Comportamento degli alunni e delle alunne dell'IC Leopardi le seguenti competenze di cittadinanza:

- **Agire in modo autonomo e responsabile**
- **Comunicare**
- **Collaborare e partecipare**

Come dimensioni specifiche che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) si considerano:

- **Comprensione ed uso dei linguaggi di vario genere**
- **Interazione nel gruppo**
- **Disponibilità al confronto**
- **Rispetto dei diritti altrui**

- **Conoscenza del sé (limiti, capacità)**
- **Assolvere gli obblighi scolastici**
- **Assolvere gli obblighi scolastici**

Pertanto, considerate le Competenze chiave europee (Raccomandazione del Parlamento europeo 18.12.2006), le Competenze di Cittadinanza italiane (allegato al regolamento sull'adempimento dell'obbligo scolastico del 2007 Dlgs 22/08/07) e la C.M. 03/2015 viene elaborata la **Rubrica di valutazione del Comportamento per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado.**

La valutazione del comportamento sarà espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe tramite giudizi sintetici di seguito espressi:

- **Pienamente adeguato e responsabile**
- **Pienamente adeguato**
- **Adeguato**
- **Parzialmente adeguato**
- **Non adeguato**

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Competenze CHIAVE EUROPEE	Competenze di CITTADINANZA	Descrittori	INDICATORI	VALUTAZIONE
Comunicazione nella madrelingua	Comunicare comprendere e rappresentare	Comprensione ed uso dei linguaggi di vario genere	Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi con diversi supporti.	Pienamente adeguato e responsabile
			Comprende diversi generi di messaggi e di una certa complessità trasmessi con vari supporti.	Pienamente adeguato
			Comprende nel complesso messaggi di molti generi	Adeguato

	tare		trasmessi con diversi supporti diversi	
			Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni supporti	Parzialmente adeguato
			Non comprende semplici messaggi	Non adeguato
Competenze sociali e civiche	Collaborare e partecipare	Interazione nel gruppo	Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo.	Pianamente adeguato e responsabile
			Interagisce attivamente nel gruppo.	Pienamente adeguato
			Interagisce in modo collaborativo nel gruppo.	Adeguato
			Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo.	Parzialmente adeguato
			Non interagisce nel gruppo	Non adeguato
		Disponibilità al confronto	Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto.	Pianamente adeguato e responsabile
			Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto.	Pienamente adeguato
			Cerca di gestire in modo positivo la conflittualità.	Adeguato
			Non sempre riesce a gestire la conflittualità.	Parzialmente adeguato
			Non riesce a gestire la conflittualità	Non adeguato
		Rispetto dei diritti altrui	Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui.	Pianamente adeguato e responsabile
			Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui.	Pienamente adeguato
			Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui.	Adeguato
			Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui.	Parzialmente adeguato
			Non rispetta i diversi punti di vista ed i ruoli altrui	Non adeguato

Agire in modo autonomo e responsabile	Conoscenza del sé (limiti, capacità)	È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire.	Pienamente adeguato e responsabile
		Riconosce le proprie risorse e capacità e inizia a saperli gestire.	Pienamente adeguato
		Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli.	Adeguato
		Riesce ad identificare alcuni punti di forza e debolezza non sempre gestiti in modo adeguato.	Parzialmente adeguato
		Non riesce ad identificare punti di forza e debolezza	Non adeguato
	Assolvere gli obblighi scolastici	Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici.	Pienamente adeguato e responsabile
		Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici.	Pienamente adeguato
		Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici.	Adeguato
		Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici.	Parzialmente adeguato
		Non assolve gli obblighi scolastici	Non adeguato
	Rispetto delle regole	Rispetta in modo scrupoloso le regole.	Pienamente adeguato e responsabile
		Rispetta sempre le regole.	Pienamente adeguato
		Rispetta generalmente le regole.	Adeguato
		Rispetta saltuariamente le regole.	Parzialmente adeguato
		Non rispetta le regole	Non adeguato

LE PROVE INVALSI



Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni del primo ciclo (artt. 4 e 7).

PROVA STANDARDIZZATA INVALSI

Per il primo ciclo, il tema delle azioni dell'Invalsi per le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni è trattato nell'art. 4 per la scuola primaria e nell'art. 7 per la secondaria di primo grado. Si afferma che le rilevazioni degli apprendimenti costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove Invalsi costituiscono attività ordinaria d'istituto. Le nuove disposizioni sono dettate da criteri di continuità, con innovazioni coerenti con le strategie concordate a livello europee.

In tal senso, **per la scuola primaria** viene confermata la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria. S'introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4). Tale prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1.

È quindi necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative per la riproduzione audio del brano che verrà fornito alle scuole in diversi formati, scelti tra i più comuni e di più facile uso.

Sul sito dell'Invalsi, a partire dal mese di ottobre, saranno fornite tutte le indicazioni operative per facilitare la somministrazione della prova di inglese. Inoltre, entro il mese di gennaio 2018, saranno resi disponibili alcuni esempi di prova affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento della prova.

Per la scuola secondaria di primo grado il suddetto art. 7 D. Lgs. n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove Invalsi a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

La prova di inglese riguarda la comprensione della lingua scritta (*reading*) e orale (*listening*) e l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi qui di seguito illustrati.

Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (*listening and comprehension*) è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le cuffie. Per consentire alle istituzioni scolastiche di verificare la funzionalità della strumentazione disponibile, l'Invalsi pubblicherà entro il 30 novembre 2017 sul proprio sito (www.invalsi.it) esempi di file audio.

Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer.

Si ribadisce che **la partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese** (articolo 9, lettera f).

Per quanto riguarda l'inglese, l'Invalsi accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER (comma 3).

Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo grado, **le prove Invalsi si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile.**

Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili, proposte a ciascuna scuola all'interno dell'area riservata sul sito Invalsi.

Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7. comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'Invalsi.

La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove Invalsi costituisce un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile.

Non è richiesta una dotazione di computer (o di tablet) con caratteristiche tecniche particolarmente avanzate né sono necessarie licenze di particolari programmi, salvo la disponibilità di una buona connessione Internet.

Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l'approccio alla somministrazione. Infatti, le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.

A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

In base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche, ecc.) l'Invalsi comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato dalla scuola stessa.

Entro il mese di ottobre 2017 l'Invalsi invierà alle istituzioni scolastiche una nota tecnica in cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie per la somministrazione CBT delle prove.

Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di prova di italiano, matematica e inglese, affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per il sereno svolgimento delle prove in modalità CBT.

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'Invalsi.

Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento.

Come già detto, le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove Invalsi è requisito di ammissione all'esame di Stato.

ESAME DI STATO



L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di **Stato**.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista

dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI:

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'*art. 10 del D. Lgs. n. 62/2017* e dall'*art.3 del D. M. n. 741/2017* coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente scolastico, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita,

unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della *L. n. 104/1992* e della

L. n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il successivo mese di aprile.

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove Invalsi (*articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017*) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

L'istituzione scolastica, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

Il *decreto legislativo n. 62/2017* ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, di seguito riportate.

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Per ogni istituzione scolastica statale **le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico** preposto.

In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi *dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165*, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

L'art. 5 del D.M. n. 741/2017 fornisce puntuali **indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.**

Si precisa che **tutte le operazioni**, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, **si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.**

Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali **prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.**

La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di

sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione. La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

L'articolo 8 del D. Lgs. n. 62/2017 e l'articolo 6 del D.M n. 741/2017 ridefiniscono e riducono le prove scritte a tre:

- 1) prova di italiano,
- 2) prova relativa alle competenze logico-matematiche,
- 3) competenze in lingue straniere, articolata in due sezioni, ovvero una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il *D.M. n. 741/2017* individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre temi di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- ✓ Testo narrativo o descrittivo
- ✓ Testo argomentativo
- ✓ Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle

alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- ✓ Problemi articolati su una o più richieste
- ✓ Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- ✓ Questionario di comprensione di un testo
- ✓ Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- ✓ Elaborazione di un dialogo
- ✓ Lettera o email personale
- ✓ Sintesi di un testo

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Agli scritti seguirà (come sempre) il colloquio.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

Come previsto dal *decreto legislativo n. 62/2017*, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

❖ **VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE**

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di **Stato**.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Nel seno dei Dipartimenti linguistici verranno determinate le modalità per l'attribuzione del voto unico.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; **per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato"** senza esplicitazione del voto finale conseguito.

❖ **LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

L'art. 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli *artt. 4 e 7 del D. Lgs. n. 62/2017*. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'art. 8 del D. Lgs. n. 62/2017.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola

secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

❖ LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'art. 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene

effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli *artt. 4 e 7 del D. Lgs. n. 62/2017*. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'*art. 8 del D. L.gs. n. 62/2017*.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette

prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. **Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.**

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL'IC LEOPARDI
LA COMMISSIONE RUBRICHE VALUTATIVE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonella d'Urzo